

## **Tribunale di Terni in funzione di Giudice del Lavoro**

***Ricorre ex art. 700 c.p.c. con richiesta di misure cautelari inaudita altera parte*** la sig.ra **Lucia FARELLA** (nata a Portici il 6 agosto 1960 e res.te in Sant'Anastasia alla via S. Pertini, 22, C.F. FRLLCU60M46G902Y), rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, giusta mandato in atti, dagli avvocati Orazio Abbamonte (BBMRZO61S17F839L), Stefano Russo (RSSSFN74A26F839N) e Guido Ciccarelli (CCCGDU76D27A399B) tutti elett.te domiciliati presso l'indirizzo di posta elettronica certificata [zioabbamonte@pec.giuffre.it](mailto:zioabbamonte@pec.giuffre.it)

contro il **MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

#####

### ***Fatto e diritto***

1. La sig.ra Farella, docente di scuola primaria assunta da Gae nell'anno scolastico 2015/16 su posto comune, come migliaia di altre sue colleghe ha partecipato, con il punteggio di 65 nella fase C, alle operazioni di mobilità indette dalla legge cd. *'buona scuola'* (l. 107/2015).
2. Detto piano di mobilità era stato infatti suddiviso in quattro fasi – A, B, C, D, - ciascuna delle quali destinata ad una determinata categoria di docenti, distinti in ragione del canale attraverso cui sono stati reclutati e del tempo in cui è intervenuta l'assunzione: docenti assunti entro l'anno 2014/2015 (fase A e fase B movimenti su scuola); docenti assunti da Gae nell'ambito del piano straordinario di assunzioni (fase C trasferimenti interprovinciali su scala nazionale); docenti assunti da graduatoria di merito

nel 2015 (fase D trasferimenti interprovinciali su scala nazionale).

3. Per il docente partecipante alla fase C era dunque astrattamente ipotizzabile un trasferimento dalla città di prima assunzione ad un città facente parte di un ambito territoriale collocato anche all'altro estremo del paese.

4. Ai docenti era richiesto d'indicare nella domanda di mobilità, in ordine di preferenza, gli ambiti territoriali nei quali avrebbero desiderato essere trasferiti.

5. In cima alle proprie preferenze, chi ricorre aveva indicato i seguenti ambiti territoriali della Regione Campania, 0014 (Provincia di Napoli) e 0024 (Provincia di Salerno).

6. L'amministrazione scolastica ha invece assegnato la ricorrente ad un ambito che ella aveva inserito nel proprio elenco di preferenze alla 34esima scelta, ovvero l'ambito 0004 Umbria (Terni).

7. Sennonché dall'esame delle graduatorie è risultato che, in taluni degli ambiti che aveva posto ai vertici delle proprie preferenze, risultano collocati docenti con punteggio inferiore al suo e privi di titolo di precedenza: chi ricorre, come detto, ha punti 65 mentre i) la docente Anna Maria Bencivenga che ha ottenuto la titolarità nell'ambito 0014 Campania di punti ne ha punti 62; ii) la docente Licia Rizzi che ha ottenuto l'ambito 0024 Campania con punti 58.

8. Sicché il trasferimento di chi ricorre presso l'ambito territoriale 0004 Umbria è illegittimo per violazione della norma del contratto collettivo nazionale integrativo dell'8 aprile 2016 che prevede che *«l'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal punteggio più alto»* (v. all. 1 del CCNI par. 3 che è rubricato *'operazioni di mobilità territoriale provinciale per gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi b e c del piano di assunzioni 15/16, dalle graduatorie di merito'*).

9. Le modalità di applicazione di tale norma sono state poi esplicitate nelle istruzioni che il Ministero dell'Istruzione ha impartito al programmatore

del software usato per il trattamento delle domande dei docenti. In esse si legge: *«l'algoritmo tenta di assegnare la prima preferenza utile espressa dal docente verificandone la soddisfacibilità in base alla disponibilità e all'ordine di graduatoria con cui l'aspirante in esame può essere trattato su questa preferenza. ii) Finché ci sono posti disponibili e domande da esaminare: per ogni docente se la sua prima preferenza può essere soddisfatta procedi con l'assegnazione altrimenti esamina la preferenza successiva»* (pag. 12 par. 2.2. "Assegnazione Ambiti e scuola").

**10.** Dunque, secondo le disposizioni ora riportate, l'individuazione dell'ambito di titolarità per ogni singolo docente si sarebbe dovuta svolgere per tentativi successivi: a partire dal primo degli ambiti selezionati dal docente, si sarebbe dovuta congiuntamente verificare la disponibilità di posti e la collocazione in graduatoria; nel caso in cui da questa verifica fosse risultato una disponibilità di posti sufficiente a scorrere la graduatoria degli aspiranti fino alla posizione dell'interessato, si sarebbe dovuto procedere con l'assegnazione dell'ambito, altrimenti si sarebbe dovuti passare ad eseguire la medesima operazione sugli ambiti successivi, ovviamente ripeten-dola fino a quando questi due elementi (disponibilità di posti e utile posi-zione in graduatoria) non si fossero combinati.

**11.** In questo quadro, dunque, il trasferimento di chi ricorre presso l'ambito territoriale Umbria 0004, ovvero un ambito che aveva inserito come 34esima scelta, sarebbe stato giustificabile solo nel caso in cui in tutti gli ambiti prescelti, la totalità dei posti disponibili fosse già stata occupata da docenti con punteggio superiore al suo.

**12.** Così però non è stato, ed infatti, lo si è già detto, in ambiti che chi ricorre aveva collocato tra le prime scelte si è visto superare da concorrenti con un punteggio inferiore e senza alcun titolo di precedenza, situazione questa che integra violazione della citata norma del CCNI atteso che in tali ambiti i posti liberi avrebbero dovuto essere ripartiti secondo l'ordine di punteg-

gio.

### **13. Istanza di misure cautelari inaudita altera parte.**

L'illegittimo trasferimento è causa di danno grave e irreparabile per la ricorrente. Ella risiede in Sant'Anastasia e qui ha una casa di proprietà in cui vive con il marito (Domenico Varlese) e con il quale ha adottato un figlio di (Sergio) di 13 anni che è nato in Russia, il quale la III classe all'Istituto di Istruzione Secondaria di 1° Grado "G. Salvemini" in San Sebastiano al Vesuvio (NA).

Come detto, la ricorrente ha avuto assegnato l'ambito 0004 della Regione Umbria (Terni) ed è stata chiamata a prestare servizio presso la Direzione Didattica "Mazzini" e dove ella non potrà trasferirsi definitivamente atteso che suo marito non ha alcuna possibilità di trasferirsi visto che l'azienda presso cui lavora (CONITAL srl) ha un'unica sede in provincia di Caserta.

Detto questo, essendo inimmaginabile per la ricorrente fare la pendolare tra Sant'Anastasia e Terni, dovrà alloggiare per 5 giorni a settimana in questa Città - per il momento alloggia in un B & B al costo di 40 € al giorno. Quindi, per buona parte della settimana, la sig.ra Farella dovrebbe vivere lontano dalla propria famiglia e dai propri affetti; le abitudini della famiglia verrebbero stravolte e quel che è più grave non potrebbe stare vicino al proprio figlio, il quale, tenuto conto della sua condizione di adottivo, invece necessita di un ambiente il più possibile stabile e unito. E né potrebbe portare suo figlio con sé a Terni, poiché l'allontanamento dalla casa sua e dai suoi amici gli procurerebbe un trauma che per le ragioni che si sono accennate sarebbe meglio evitargli, ma poi anche perché qui non ha nessuno che la potrebbe aiutare e a cui potrebbe lasciarlo quando lei è a lavoro, ed il suo stipendio di 1.300 euro, che le deve servire per il vitto e l'alloggio e i viaggi, non le consentirebbe di assumere una collaboratrice *baby sitter*.

Per potere partecipare alla vita del figlio, ogni fine settimana la sig.ra Farella dovrebbe quindi recarsi a Sant'Anastasia, il che per lei sarà causa i) di un

grave dispendio economico visto che, il trattamento retributivo di circa € 1.300 - peraltro contro quella che è la sua funzione che secondo l'art. 36 Cost. dovrebbe essere quella di assicurare alla famiglia un'assistenza libera e dignitosa - verrà impiegato integralmente per coprire le spese necessarie per potere andare a lavorare (vitto e alloggio a Terni, trasferte da e fino a Sant'Anastasia); *ii*) ma anche di enormi sacrifici sul piano personale: viaggiare per oltre 10 ore durante il fine settimana sottrae tempo agli affetti familiari e logora il fisico.

Trattandosi di danni non risarcibili economicamente, vi sono gli estremi per ritenere integrato il requisito del *periculum in mora*.

Da ultimi si precisa che la ricorrente ha atteso fino a questo momento per presentare ricorso d'urgenza poiché aveva la speranza di vedersi accolta la domanda di assegnazione provvisoria che invece non ha trovato accoglimento.

**14.** Tutto ciò premesso, chi ricorre come sopra rappresentato e difeso adisce codesto Tribunale affinché, previa udienza di discussione del ricorso, voglia accogliere le seguenti conclusioni:

- accertare e dichiarare che negli ambiti 0014 Campania e 0024 Campania sono collocati docenti che hanno un punteggio inferiore al proprio e senza alcun titolo di precedenza;
- conseguentemente dichiarare l'illegittimità dell'assegnazione di chi ricorre all'ambito territoriale, e condannare l'Amministrazione scolastica ad assegnarla nell'ambito che sia di spettanza secondo il combinato criterio del punteggio e dell'ordine di espressione delle preferenze.

La controversia è soggetta a contributo unificato di € 259,00 atteso che è di valore indeterminabile e che viene introdotto con il rito sommario.

Conseguenze di legge in ordine alle spese con distrazione ai procuratori antistatari.

Si depositano i seguenti documenti:

- 1) Contratto collettivo nazionale integrativo dell'8/4/2016;
- 2) Istruzioni impartite dal Ministero dell'Istruzione al programmatore del software che ha usato per il trattamento delle domande ai docenti;
- 3) Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 15992 del 29/7/2016;
- 4) Bollettino trasferimenti Regione Campania;
- 5) Bollettino trasferimenti Regione Lazio;
- 6) Domanda di mobilità presentata dalla ricorrente da cui si evince il punteggio con il quale ha partecipato alle operazioni di mobilità;
- 7) Nota mail con cui alla ricorrente è stato comunicato l'ambito di titolarità;
- 8) Stato di famiglia;
- 9) Certificato di iscrizione e frequenza scolastica del figlio Sergio;
- 10) Certificato di lavoro del marito della ricorrente, Varlese Domenico;
- 11) Certificati medici attestanti lo stato di salute del figlio;
- 12) Spese sostenute per gli spostamenti;
- 13) Bollettino dei trasferimenti su scala nazionale.

Verificato che non si può contenere la busta entro i 30 MB, si segnala che l'invio sarà multiplo e che il documento n. 13) sarà incluso in altra busta.

Avv. Orazio Abbamonte

Avv. Stefano Russo

Avv. Guido Ciccarelli